



Direttore Prof. Michele M. Comenale Pinto

SCADENZA: 15 SETTEMBRE 2024, ORE 23.59

Progetto e.INS - Ecosystem Of Innovation For Next Generation Sardinia – codice MUR: ECS0000038 missione 4 componente 2, "dalla ricerca all'impresa" investimento 1.5, "creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione" costruzione di "leader territoriali di r&s" del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea "Next Generation Eu".

CUP: J83C21000320007

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA DENOMINATO "Ecosistema dell'Innovazione eINS-Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia", DOTATO DI PROPRIO FINANZIAMENTO, TITOLO DEL PROGETTO: Incubatore di impresa diffuso e credit provider per la Sardegna.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

entro le ore 23:59 del giorno 15 settembre 2024

(ART. 22 LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO la Legge 30 dicembre 2010, n.240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art.22 recante disposizioni in materia di "Assegni di ricerca";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 n.102, registrato dalla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, che stabilisce l'importo minimo degli assegni di ricerca;

VISTO l'art.15 della legge n.183 dell'11 novembre 2011 che individua le norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e il divieto di introdurre nel recepimento di direttive dell'Unione Europea adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni sulla base dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con D.R. n. 1022 del 22/03/2022;

VISTO il comma 6-*quaterdecies* della Legge 29 giugno 2022 n. 79, che detta la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca nei 180 giorni seguenti all'entrata in vigore della Legge stessa;

TENUTO CONTO che il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 23/07/2024, ha deliberato la indizione della procedura di reclutamento per n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12 mesi e dell'importo di € 24.000,00, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, a valere sui fondi del progetto: La procedura è finanziata nell'ambito dell'Ecosistema dell'Innovazione eINS-Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, ammesso a finanziamento con decreto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti il 26 luglio 2022; CUP J83C21000320007.

DECRETA

Art. 1 - Durata ed importo dell'assegno di ricerca

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della durata di mesi 12 (dodici) e dell'importo di € 24.000,00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, Area CUN 12, Settore concorsuale 12/GIUR-02 – Diritto commerciale e della navigazione, Settore Scientifico-Disciplinare GIUR-02/A - Diritto commerciale, come qui di seguito specificato:

n. posti	1
Durata dell'assegno	12 mesi
AREA SCIENTIFICA	Area 12 - Scienze giuridiche
Settore concorsuale	12/GIUR-02 - Diritto commerciale e della navigazione
Settore Scientifico Disciplinare	GIUR-02/A - Diritto commerciale
Sede di svolgimento dell'attività	Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari
Lingua straniera prevista per il colloquio	Inglese
Responsabile scientifico dell'assegno di ricerca	Prof. Alessio D. Scano
Finanziamento	La procedura è finanziata nell'ambito dell'Ecosistema dell'Innovazione eINS-Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, ammesso a finanziamento con decreto direttoriale n. 1056 del 23 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti il 26 luglio 2022; CUP J83C21000320007
Titolo del progetto da sviluppare nell'ambito del progetto di ricerca:	Incubatore di impresa diffuso e credit provider per la Sardegna
Titolo del progetto da sviluppare nell'ambito dell'assegno di ricerca (in inglese):	Widespread business incubator and credit provider for Sardinia
Profilo richiesto:	Conoscenza della disciplina dell'attività di impresa e delle collegate tematiche economiche.
Profilo richiesto (in inglese):	Knowledge of business activity regulations and related economic topics
Descrizione dell'attività di ricerca:	Ricerca applicata alla promozione, alla tutela e alla valorizzazione dei presupposti indispensabili dell'attività d'impresa, dalle sue prime fasi sino agli sviluppi più avanzati. In particolare, l'analisi socio economica di scenario, l'individuazione delle esigenze principali delle imprese sarde, e la definizione di strumenti e processi per il loro sviluppo
Descrizione dell'attività di ricerca (in inglese):	Applied research for the promotion, protection, and enhancement of the essential prerequisites of business activity, from its early stages to the most advanced developments. In particular, the socio-economic scenario analysis, the identification of the



	main needs of Sardinian businesses, and the definition of tools and processes for their development
--	---

L'importo complessivo lordo dell'assegno, per 12 mesi, è determinato in una somma pari a € 24.000,00 comprensivo anche degli oneri a carico dell'Amministrazione e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità per uomini e donne per l'attribuzione dell'assegno di cui trattasi a norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e successive modifiche.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell'assegno di cui trattasi coloro che siano in possesso della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che presentino un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo. I cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea ed extra comunitari devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3 - Domanda e termine di presentazione

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza viale Mancini n. 5 - 07100 Sassari, è **fissato per le ore 23:59 del giorno 15 settembre 2024.**

La modalità di trasmissione delle istanze è unicamente la seguente:

- invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni, tramite PEC personale (Posta Elettronica Certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: **dip.giurisprudenza@pec.uniss.it**.

Nella modalità di trasmissione informatica (PEC), per la domanda e i documenti allegati devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato .pdf o .tiff, evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri.

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore documentazione cartacea.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro i termini previsti dalla procedura comparativa. Nella presentazione delle domande farà fede la data di arrivo della PEC.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando di concorso.

Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alla domanda di partecipazione oltre le scadenze previste.

La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco il Dipartimento interessato della procedura comparativa, il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare ed il progetto di ricerca per il quale il candidato intende essere ammesso. Nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati, **opportunitamente firmati laddove richiesto pena l'esclusione dalla procedura**, il candidato dovrà indicare:

- il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
- comune di residenza e indirizzo;



- la cittadinanza di cui è in possesso;
- di godere dei diritti civili e politici (se non cittadino italiano, anche nello stato di appartenenza o di provenienza);
- di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
- di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana)
- di non avere vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- che non sussistono cause di incompatibilità e/o di esclusione dal concorso con riferimento a quanto indicato all'art. 8 del presente bando;
- l'esistenza di eventuali rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, in corso di svolgimento;
- le eventuali iscrizioni a corsi di laurea, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica;
- il possesso di uno dei requisiti di ammissione alla procedura indicati nell'art. 2 del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari a cui è stata inviata l'istanza di partecipazione.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi informatici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Al presente decreto è allegato (**Allegato "A"**) lo schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:

- copia del documento di riconoscimento munito di fotografia e in corso di validità e copia del codice fiscale;
- curriculum professionale della propria attività scientifica datato e firmato;
- titoli valutabili ai fini della procedura;
- elenco datato e sottoscritto dei titoli allegati;
- eventuali pubblicazioni (allegate esclusivamente in formato PDF);
- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all'estero, ovvero documentazione attestante l'equivalenza del titolo ai fini concorsuali o la richiesta di equivalenza alle competenti autorità italiane.

I candidati dovranno dimostrare il possesso dei titoli, escluse le pubblicazioni, mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15, compilando l'**allegato "B"**.

La pertinenza dei requisiti specifici sarà valutata dalla Commissione giudicatrice.

Le pubblicazioni potranno essere allegate in originale ovvero allegate in copia dichiarate conformi all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. (**allegato "C"**).

Il candidato, potrà utilizzare un modulo per ogni titolo presentato, comprese le pubblicazioni di cui intende dichiarare la conformità all'originale, allegandolo al titolo stesso, oppure in alternativa produrre dichiarazione cumulativa di conformità all'originale dei titoli presentati. In questo caso la dichiarazione dovrà contenere le indicazioni necessarie per identificare ogni singolo titolo.

Alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia come disposto dal D.P.R. 445/2000.



L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Gli atti e i documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, nonché certificazioni di titoli di studio e di servizio dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15, a norma della quale *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”*, compilando gli allegati “B” e “C”.

Art. 4 - Commissione giudicatrice

Dopo la scadenza del bando, il Dipartimento stabilisce la costituzione della Commissione di concorso e propone i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice, tre effettivi e un supplente, scelti tra i professori o ricercatori (a tempo indeterminato o determinato) dell'Ateneo di Sassari appartenenti all'area CUN 12.

La Commissione è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Dipartimento.

Dopo aver ricevuto da parte dell'ufficio la documentazione dei candidati e dopo aver preso visione dell'elenco degli stessi, la Commissione, nella prima riunione, stabilisce le modalità dello svolgimento del colloquio. Nel relativo verbale, inserisce una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovano in rapporto di parentela o affinità fino al IV grado incluso, tra loro e con i candidati e che pertanto non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. La Commissione effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redigono appositi verbali secondo la normativa vigente in materia concorsuale

Art. 5 - Selezione

La selezione è per titoli e colloquio. Ai titoli sono riservati fino a 60 punti e al colloquio fino a 40 punti. Per essere ammesso al colloquio il candidato deve conseguire almeno 35 dei 60 punti messi a disposizione per i titoli. Il colloquio si intende superato se il candidato ha conseguito almeno 25 dei 40 punti disponibili.

Art. 6 - Valutazione

I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato:

Titoli:

Dottorato di ricerca e altri titoli (assegni di ricerca, master universitari di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento <i>post lauream</i> conseguiti sia in Italia che all'estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).	Fino a 30 punti
Pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli e saggi in rivista, contributi in volume)	Fino a 20 punti
Esperienza didattica maturata	Fino a 10 punti

Colloquio:

Fino a 40 punti per il colloquio vertente sulla discussione dei titoli e teso ad accertare il grado di conoscenze scientifiche inerenti al programma di ricerca per il quale è stato bandito l'assegno, oltre alla conoscenza della lingua inglese, tramite la lettura di un testo scientifico di ambito disciplinare.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

Art. 7 - Colloquio e Graduatoria di merito

I candidati verranno convocati, con le modalità ritenute più idonee, per il colloquio vertente sulla discussione dei titoli scientifici e teso ad accertare il grado di conoscenze scientifiche inerenti al programma di ricerca.

Per sostenere la prova, i candidati, ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del bando di selezione, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Al termine della prova, la Commissione, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati e del colloquio, formula un giudizio su ciascun candidato, redige la graduatoria di merito e dichiara il/la candidato/a vincitore/vincitrice. Il candidato è inserito nella graduatoria se ottiene un punteggio di almeno 60 su 100. Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. L'Amministrazione provvede a comunicare l'esito del concorso sul sito dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo: <http://www.uniss.it/ateneo>, alla pagina "Bandi" nella sezione "Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca", con nota scritta ai vincitori e ai soli candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.

Art. 8 - Stipula del contratto

Il rapporto di assegnista di ricerca si instaura a seguito della stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università degli Studi di Sassari e il vincitore.

Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ad altri ruoli presso l'Università degli Studi di Sassari.

A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007; e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Il contratto può prevedere eventuali penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Il vincitore è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto entro il termine indicato nella relativa convocazione.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto all'assegno di ricerca.

Art. 9 - Presa di servizio

Il vincitore è tenuto a iniziare l'attività di ricerca il primo giorno utile dopo la stipula del contratto, con immediato avvio delle attività di progetto. L'inizio dell'attività è documentato mediante l'invio all'Ufficio Ricerca di una comunicazione da parte del Direttore del Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la propria collaborazione. Per i cittadini extracomunitari l'assegno decorrerà dall'ottenimento del visto di ingresso per ricerca scientifica e dall'effettivo inizio dell'attività di ricerca.

Art. 10 - Attività dei titolari degli assegni

Il titolare dell'assegno:

- svolge le attività di ricerca previste nella Descrizione dell'attività di ricerca (in italiano e in inglese) indicata all'art. 1, e in particolare:
Milestone 5 (Modello Incubatore diffuso);
- Responsabile scientifico del progetto/Referente;
- può partecipare a gruppi e ai progetti di ricerca dell'Università qualunque sia l'Ente finanziatore;
- può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati;



- può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, su richiesta del Responsabile scientifico del progetto/Referente e previa presentazione della proposta redatta conformemente al regolamento per la nomina dei cultori;
 - può svolgere incarichi di docenza universitaria conferiti mediante contratti;
 - può svolgere un'attività didattica integrativa, compatibilmente con le finalità del Progetto, con nulla osta del Responsabile scientifico del progetto/Referente, se diverso, su incarico di un Consiglio di Corso di Studi.
- Il Dipartimento è tenuto a fornire al titolare dell'assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico – amministrativi, subordinatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal progetto.

Allo scadere del periodo di godimento ovvero a conclusione dell'attività di ricerca prima della prefissata scadenza, il titolare dell'assegno dovrà presentare all'Ufficio Ricerca di Ateneo una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile scientifico del progetto/Referente, accompagnata dalla valutazione espressa dal Consiglio del Dipartimento in relazione agli obiettivi prefissati e corredata della produzione scientifica.

Articolo 11 - Divieto di cumulo, incompatibilità, interruzioni

Non possono essere titolari di assegno:

a) i dipendenti di ruolo delle università, istituzioni, enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA, l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, salvo cessazione del rapporto per volontarie dimissioni nel caso di attribuzione dell'assegno;

b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento a cui l'assegno è stato attribuito o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'assegno è individuale.

L'assegno non può essere cumulato con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

La partecipazione dell'assegnista a master universitari è incompatibile.

La durata complessiva del rapporto instaurato, compreso l'eventuale rinnovo, non può comunque essere superiore a sei anni (DL31.12.2014 n.192, convertito in Legge n.11 del 27.02.2015), ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni e dei contratti di ricercatori a tempo determinato, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art.12 - Decadenza dell'assegno e dimissioni volontarie

Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere immediatamente risolto con delibera del Consiglio di Dipartimento, sentito l'interessato.

La revoca è automatica nei seguenti casi:

- mancato inizio dell'attività nel termine stabilito;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità;

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso di trenta giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà o recupererà dal titolare dell'assegno un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato (trenta giorni).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

Non sono assoggettati all'obbligo del preavviso di trenta giorni coloro che risultano vincitori di selezioni che danno luogo all'immissione nei ruoli del personale universitario.

Articolo 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Come disposto dall'art. 22 comma 6 della Legge 240/2010, agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

In materia di astensione obbligatoria per maternità agli assegni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

L'importo del relativo premio è detratto dall'assegno.

L'assistenza sanitaria è a carico dell'assegnista senza alcun intervento da parte dell'Università.

Art. 14 - Pubblicità della procedura selettiva

Del presente bando verrà data pubblicità mediante affissione all'albo dell'Ateneo e tramite pubblicazione del medesimo sul sito web dell'Università di Sassari all'indirizzo: <http://www.uniss.it/ateneo>, alla pagina "**Bandi**" nella sezione "**Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca**", del M.I.U.R. <http://bandi.miur.it> e dell'Unione Europea <http://ec.europa.eu/euraxess>.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul WEB Server dell'Università degli Studi di Sassari alla pagina "Bandi**" nella sezione "**Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca**". Sarà cura degli interessati verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni sul link indicato;** per quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento sugli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e la normativa nazionale in materia di assegni di ricerca.

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell'ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con essa connessi.

I dati verranno conservati, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento U.E. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione della procedura selettiva e, qualora si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili", e della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il Rettore *pro tempore*, prof. Gavino Mariotti. I dati di trattamento sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari - rettore@uniss.it. In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari, ovvero al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 16 - Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è nominato nella persona del prof. Michele Maria Comenale Pinto, mail direius@uniss.it.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle norme contenute nel Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Sassari, 30 luglio 2024.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

(Prof. Michele M. Comenale Pinto)